

Novità per le persone con disabilità nel Decreto Legge sulla semplificazione

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” (*GU n.144 del 24-6-2014*), in attesa di essere convertito in Legge dal Parlamento, va a toccare numerosi argomenti.

Nello specifico intendiamo qui iniziare a dare una breve panoramica delle modifiche ai diversi testi di legge che vengono affrontate dall'art. 25, che riguarda norme finalizzate a semplificare procedure per le persone con disabilità, cui daremo successivi commenti esplicativi.

Art. 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidità)

1

L'articolo 1 va a modificare il DPR 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, all'articolo 330, comma 5 (già modificato da DPR 16 aprile 2013, n. 68).

Il testo così modificato diventa (in grassetto):

*Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.)
(Commissioni mediche locali)*

[...]

5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale e' integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e' richiesta la laurea in **ingegneria nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito.**

[...];

2

L'articolo 2 va a modificare l'articolo 119, comma 4, lettera a), del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, peraltro modificato da numerosi interventi normativi occorsi negli anni.

Il testo così modificato diventa (in grassetto):

Art. 119

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. **Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti**

secondo le procedure di cui al **comma 2** e secondo la durata di cui all'articolo **126, commi 2, 3 e 4**.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni, qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il **settantesimo anno di età sono valide per tre anni**.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del **sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. (?)**

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal **settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE**

3

L'articolo 3 va a modificare l'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Il testo così modificato diventa (in grassetto):

*Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.)
(Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)*

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".

Il comune ~~può inoltre stabilire~~ **inoltre stabilisce**, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e **può** prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;

L'articolo 4 va a modificare in diversi passaggi il Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 , convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, "Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi".

Il testo così modificato diventa (in grassetto):

Articolo 2, comma 2

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro ~~novanta~~ **quarantacinque** giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ~~ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,~~ da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

"3- bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro ~~centottanta~~ **novanta** giorni dalla data di presentazione della domanda.

dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, è inserito il seguente comma:

3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.

5

L'articolo 5 stabilisce:

5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6

L'articolo 6 stabilisce:

6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti

riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

7

L'articolo 7 va a modificare l'art. 42-ter, comma 1, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il testo così modificato diventa (in grassetto):

*Art. 42ter
Semplificazione in merito alle verifiche
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
sull'accertamento dell'invalidità*

Art. 42-ter.

1. I soggetti per i quali e' già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, ~~che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione~~ sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui e' titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

8

L'articolo 8 va a modificare l'art. 97, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,

2. ~~I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento~~

~~dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.~~ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.".

9

L'articolo 9 va a modificare l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 cui è aggiunto il seguente comma:

Art. 20.

*Prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni*

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Il testo completo dell'art. 25:

Art. 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidita')

1. All'[articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), dopo le parole: "laurea in

ingegneria" sono inserite le seguenti: ", nonche' da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidita' esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime e' comunque a titolo gratuito".

2. All'[articolo 119, comma 4, lettera a\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4."

3. All'[articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita la parola: "puo'".

4. Al [decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324](#), convertito dalla [legge 27 ottobre 1993, n. 423](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque";

2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) e dall'[articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#)".

b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta";

c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e dall'[articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS."

5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla [legge 11 febbraio 1980, n. 18](#), ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla [legge 28 marzo 1968, n. 406](#), e alla [legge 27 maggio 1970, n. 382](#), ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'[articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508](#), nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'[articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), affetti dalle patologie di cui all'[articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), sono attribuite al compimento della maggiore eta', e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

7. All'[articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito con modificazioni dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.

8. All'[articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), il primo periodo e' soppresso.

9. All'[articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) e' aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista."